

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

(OGC)

Modifica del ... [disegno del 28.06.2006]

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997¹ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 22 capoverso 3, 24 capoversi 2 e 3, 26 capoverso 2, 32a, 34 capoverso 1^{ter}, 59 capoverso 3, 62, 64 capoverso 2 e 69 della legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni (LTC),
visti gli articoli 8 e 74 della legge federale del 12 giugno 1991³ sulla radiotelevisione (LRTV),

Art. 1 cpv. 2

Abrogato

Art. 17 cpv. 1, 3 e 4

¹ *Abrogato*

³ Chi intende ottenere una concessione di radiocomunicazione deve inoltrare una domanda scritta all'Ufficio federale.

⁴ Il richiedente può utilizzare lo spettro delle frequenze soltanto dopo aver ricevuto la concessione.

1 RS 784.102.1
2 RS 784.10; RU ...
3 RS 784.40

Titolo prima dell'art. 17a

Capitolo 3a

Concessioni per la fornitura di servizi di telecomunicazione

Art. 17a Domanda

Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie all'esame della sua domanda e delle condizioni di rilascio della concessione, nonché alla definizione del contenuto di quest'ultima.

Art. 17b Condizioni di rilascio

¹ Il richiedente deve presentare all'Ufficio federale la descrizione dei servizi e dell'infrastruttura tecnica previsti.

² Designa un responsabile tecnico che deve essere titolare di un diploma nel settore della radiocomunicazione riconosciuto dalla Confederazione (certificato di capacità, diploma di tecnico o d'ingegnere) oppure avere la competenza o l'esperienza necessaria.

³ Deve provare che il rilascio della concessione non costituisce un grave ostacolo a una concorrenza efficace. Deve fornire informazioni sul modo di ripartizione del suo capitale e delle partecipazioni che detiene, nonché, su richiesta, sulla sua pianificazione commerciale per tutta la durata della concessione.

Art. 17c Pubblica gara

¹ Ogni pubblica gara effettuata conformemente alla LTC deve essere pubblicata nel Foglio federale con l'indicazione del termine per l'inoltro delle offerte. I documenti relativi alla pubblica gara possono essere richiesti all'Ufficio federale. Devono indicare i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione.

² Se l'offerta è incompleta o lacunosa, l'Ufficio federale può fissare un termine di rettifica.

Art. 17d Aggiudicazione in base a determinati criteri oppure al miglior offerente

¹ L'autorità concedente determina se la concessione sarà aggiudicata in base a determinati criteri oppure al miglior offerente. L'aggiudicazione al miglior offerente può essere preceduta da una preselezione.

² In vista del rilascio di una concessione, l'autorità concedente può chiedere a esperti indipendenti di partecipare alla preparazione e allo svolgimento della procedura, come pure alla valutazione delle offerte. Essa riscuote tasse amministrative a copertura delle spese della procedura di valutazione.

Art. 17e Rilascio della concessione in base a determinati criteri

¹ Se la concessione è rilasciata in base a determinati criteri, l'autorità concedente valuta le offerte in funzione dei criteri e della loro ponderazione riportati nei documenti relativi alla pubblica gara.

² Gli impegni presi dal candidato per soddisfare i criteri sanciti dall'autorità concedente possono essere completati con oneri o condizioni al momento del rilascio della concessione.

³ I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri atti presentati da questi ultimi.

⁴ Nel motivare una decisione di rifiuto di un'offerta devono essere rispettati i segreti aziendali degli altri candidati che hanno partecipato alla pubblica gara.

Art. 17f Rilascio della concessione al miglior offerente

¹ Se la concessione è aggiudicata al miglior offerente, l'importo dei proventi della vendita deve essere appropriato. L'autorità concedente fissa a tale scopo una posta minima. Il limite inferiore della posta minima equivale alla somma:

- a. delle tasse di concessione per tutta la durata della concessione, aggiornate in base al tasso d'interesse usuale del settore corrispondente al periodo in questione, e
- b. delle tasse amministrative riscosse per il rilascio della concessione conformemente all'articolo 41 capoverso 2 LTC.

² La concessione è rilasciata al candidato che offre il miglior prezzo. L'autorità concedente può esigere dai candidati che forniscano cauzioni a garanzia del pagamento dell'importo offerto. L'importo dell'aggiudicazione è pagabile in una volta sola, subito dopo il rilascio della concessione. Non può essere rimborsato se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza.

³ Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 17e capoversi 3 e 4.

Art. 17g Modifica, sospensione e interruzione della procedura di pubblica gara

Se intervengono eventi straordinari tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della concessione, l'autorità concedente può modificare la posta minima e adattare, sospendere o interrompere la procedura tenendo conto delle condizioni fissate nei documenti della pubblica gara.

Art. 17h Durata

¹ L'autorità concedente fissa la durata delle concessioni in modo tale che corrisponda alla durata d'ammortamento media usuale degli investimenti derivanti dalla concessione.

² Il concessionario deve chiedere per iscritto il rinnovo della concessione all'autorità concedente entro il termine previsto nella concessione, ma almeno sei mesi prima della sua scadenza.

*Titolo prima dell'art. 23
(concerne unicamente la versione francese)*

Art. 24 cpv. 3 lett. c

Abrogato

Titolo prima dell'art. 36a

**Capitolo 4a:
Autorizzazioni per l'utilizzo, da parte delle autorità, di sistemi di localizzazione e di sorveglianza e di impianti di telecomunicazione che provocano interferenze**

Art. 36a Obbligo e revoca dell'autorizzazione

¹ Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 4 OIT⁴ possono essere messi in servizio, installati ed esercitati solo con un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

² In caso di violazione dell'autorizzazione, l'Ufficio federale può revocarla senza indennizzo.

Art. 36b Presupposti per l'esercizio

¹ L'autorizzazione è rilasciata solo se il richiedente può provare che l'esercizio dell'impianto non lede eccessivamente un interesse pubblico o interessi di terzi.

² I sistemi di localizzazione e di sorveglianza sono autorizzati solo se sul mercato non sono disponibili impianti conformi alle prescrizioni.

³ Gli impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze possono essere esercitati solo entro il perimetro delimitato di un carcere e non devono interferire con il traffico delle telecomunicazioni all'esterno di tale perimetro.

⁴ Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono essere esercitati solo se grazie ad essi è possibile evitare un pericolo grave e incombente per la salute o la vita.

⁴ RS 784.101.2

Art. 36c Procedure di autorizzazione e di modifica per l'esercizio di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze

¹ Dopo aver ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 36a, l'Ufficio federale rilascia un'autorizzazione temporanea per un esercizio di prova solo se si può ritenere che i presupposti di cui all'articolo 36b capoverso 1 siano rispettati.

² L'autorizzazione d'esercizio definitiva è rilasciata solo se è dimostrato il rispetto dei presupposti di cui all'articolo 36b capoverso 1.

³ Ogni modifica tecnica apportata a un impianto autorizzato sottostà all'obbligo di autorizzazione.

Art. 36d Disposizioni esecutive

L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

II

La presente modifica entra in vigore il [...]

[...]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

